

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 150 DEL 17 MARZO 2020

Pratica n. 32484 del 06/03/2020

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso
CODICE CRAM	DG.002	Obiettivo Funzione: B01GEN

OGGETTO	Vertenza Arisial c/ Brandolini Ubaldo e Fe' Rosa +altri, conclusasi con sentenza n. 1792/2019 del Tribunale di Civitavecchia. Refusione dell'importo in favore della Banca Popolare di Spoleto e del terzo chiamato, notaio Corrado Federico-impegno e contestuale liquidazione.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Paola Giansanti	ISTRUTTORE P.L. Annarita Aracri	DIRIGENTE DI AREA Maria Raffaella Bellantone
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2020	U	U.1.10.05.04.001	4.104,86		Vedi Allegato		
2020	U	U.1.10.05.04.001	3.647,80				
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE		DIRIGENTE DI AREA	

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 150 DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA 17/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 150 DEL 17 MARZO 2020

OGGETTO: Vertenza Arisial c/ Brandolini Ubaldo e Fe' Rosa +altri, conclusasi con sentenza n. 1792/2019 del Tribunale di Civitavecchia. Refusione dell'importo in favore della Banca Popolare di Spoleto e del terzo chiamato, notaio Corrado Federico- impegno e contestuale liquidazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso all'avv. Maria Raffaella Bellantone;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione n. 815/2019 è stato, altresì, confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589/2019, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";
- CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata Determinazione n. 480/2016 è stata conferita delega per l'adozione di atti di gestione relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro";
- VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 - Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed

adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è stato stabilito *"che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che all'atto dell'emissione della fattura elettronica il creditore abbia l'obbligo di indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM)", stabilendo altresì che "in assenza della compilazione del campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà respinta senza ulteriori verifiche"*;

VISTA la sentenza n. 1792 del 10/12/2019 con la quale il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciandosi nella vertenza RG 1640/2013 Arisial c/ Brandolini Ubaldo e Fe' Rosa +altri, così disponeva:

"- in accoglimento della domanda giudiziale accerta e dichiara che la porzione immobiliare individuata con il n. 1211/a è di proprietà dell'Ente attore;

- dichiara inammissibile, nei termini precisati in motivazione, la domanda giudiziale volta alla cancellazione della trascrizione precisata in motivazione;

- rigetta, nel resto la domanda giudiziale;

- dichiara assorbite la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e la domanda di garanzia impropria avanzata dalla Banca Popolare di Spoleto;

- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti (...);

- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (...);

- dichiara integralmente compensate, nei limiti precisati in motivazione, le spese di lite;

- condanna la parte attrice a pagare alla Banca Popolare di Spoleto Spa le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.957,06 di cui € 457,06 per spese vive ed € 2.500,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali IVA e CPa come per legge;

- condanna, altresì, la parte attrice a pagare al chiamato in causa le spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

- dichiara, nel resto, non ripetibili le spese di lite";

PREMESSO CHE:

- il podere 1211 sito in Comune di Cerveteri fu assegnato con patto di riservato dominio del 12 maggio 1964 ai fratelli Brandolini Ubaldo e Bruno;
- con testamento del 12 luglio 1984 Brandolini Bruno, poi deceduto, dispose che la metà indivisa del predetto podere fosse trasferita alla sorella Romana;
- con deliberazione n.105/CE del 27.2.1985, ERSAL dispose la ripresa nella propria piena disponibilità del predetto immobile ai sensi dell' art.7 della legge n.379/1967;
- la predetta deliberazione fu registrata presso la conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia e notificata agli interessati;
- con deliberazione n.77/C del 21.4.1988 (ratificata con deliberazione n.440/CE del 14.7.1988), ERSAL dispose il frazionamento del fondo in due distinte unità fondiari, denominate podere 1211/A e podere 1211/B, assegnando a Brandolini Ubaldo il podere 1211/B, salvo opzione per il podere 1211/A, da esercitare entro il termine di sessanta giorni dalla legale conoscenza della deliberazione;
- la predetta deliberazione n.440/CE/1988 fu impugnata da Brandolini Ubaldo davanti al TAR Lazio per richiederne l'annullamento previa sospensiva;
- il Tar Lazio, con ordinanza n.112/1989, ha respinto la sospensiva e successivamente, con decreto n.102010/2002, ha dichiarato perento il procedimento promosso dal Brandolini;

- a seguito di approfondimenti effettuati dal competente Servizio Patrimoniale non è risultato da parte di Brandolini Ubaldo il pagamento della quindicesima annualità della quota parte pro-indiviso assegnatagli con la citata deliberazione 440/CE/1988 (podere 1211/B), risultante ancora il vincolo di riservato dominio, oltre all'esistenza di iscrizioni ipotecarie legali, volontarie e giudiziarie, atti di donazione di compravendita, provvedimenti di sequestro;

- con deliberazione n. 95 del 22/05/2012, Arsial ha autorizzato l'instaurazione di tutte le azioni necessarie per rientrare nella disponibilità dell'immobile in argomento, oltre il risarcimento del danno, conferendo incarico di assistenza e difesa di Arsial all' avv. Pierluigi Corradini del Foro di Civitavecchia;

CONSIDERATO che la vertenza debba ritenersi conclusa con l'accertamento e la dichiarazione che la porzione immobiliare, individuata con il n. 1211/a è di proprietà di Arsial, mentre la porzione immobiliare, individuata con il n. 1211/b *"deve ritenersi trasferita a quest'ultimo (Brandolini Ubaldo) alla data del 14.07.1988 in proprietà piena ed esclusiva, risultando peraltro in atti la prova della notifica della citata delibera al Brandolini medesimo...senza riservato dominio con la menzionata delibera n.440/CE del 14.07.1988"*;

RITENUTO, altresì, di non procedere all'appello, in considerazione della motivazione della Sentenza, come sopra riportato;

ATTESO che è cura dell'Area proponente dare esecuzione alla sopra citata sentenza ed, in particolare:

- far procedere ad un sopralluogo per verificare la situazione della porzione immobiliare, individuata con il n. 1211/a;

- far verificare catastalmente e presso la conservatoria dei registri immobiliari la situazione della predetta porzione immobiliare;
- far cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2668 c.c. ove la stessa risulti trascritta sui beni che derivano da quello individuato come fondo n. 1211/b;

RITENUTO, alla luce di quanto disposto con la sopra citata sentenza n. 1792/2019, procedere alla refusione delle spese in favore della banca Popolare di Spoleto e del terzo chiamato in causa, notaio Corrado Federico;

RITENUTO, pertanto, di impegnare e contestualmente liquidare gli importi di seguito riportati:

- € 4.104,86 in favore della Banca Popolare di Spoleto (IBAN IT 14 S 03440 84824 000 9999 9999, intestato a Banco di Desio e della Brianza Banca, con causale: refusione somme sentenza n. 1792/2019 del Tribunale di Civitavecchia, Arsial c/Brandolini +altri) sul capitolo U.1.10.05.04.001 (Oneri da Contenzioso), CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2020;
- € 3.647,80 in favore del notaio dott. Corrado Federico, terzo chiamato in causa (IBAN IT 56 M 08327 03398 000000013410 intestato al predetto, con causale: refusione somme sentenza n. 1792/2019 del Tribunale di Civitavecchia, Arsial c/Brandolini +altri) sul capitolo U.1.10.05.04.001 (Oneri da Contenzioso), CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2020;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE la refusione delle spese stabilita dal Giudice con sentenza n. 1792/2019 del Tribunale di Civitavecchia, in esito alla vertenza Arsial c/ Brandolini +altri – Rg n.1640/2013;

DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE gli importi di seguito riportati:
- € 4.104,86 in favore della Banca Popolare di Spoleto (IBAN IT 14 S 03440 84824 000 9999 9999, intestato a Banco di Desio e della Brianza Banca, con causale: refusione somme sentenza n. 1792/2019 del Tribunale di Civitavecchia, Arsial c/Brandolini +altri) sul capitolo U.1.10.05.04.001 (Oneri da Contenzioso), CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2020;
- € 3.647,80 in favore del notaio dott. Corrado Federico, terzo chiamato in causa (IBAN IT 56 M 08327 03398 000000013410 intestato al predetto, con causale: refusione somme sentenza n. 1792/2019 del Tribunale di Civitavecchia, Arsial c/Brandolini +altri) sul capitolo U.1.10.05.04.001 (Oneri da Contenzioso), CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2020;

DI DEMANDARE all'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti gli adempimenti relativi al tempestivo pagamento dei suddetti importi.



Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23				x			x

Il Dirigente
(Avv. Maria Raffaella Bellantone)

Delibera nr. 32484 - Anno 2020 - del 16/03/2020

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE

Testo: PRAT.32484-Vertenza Arsial c/ Brandolini Ubaldo e Fe' Rosa +altri, conclusasi con sentenza n. 1792/2019 del Tribunale di Civitavecchia. Refusione dell'importo in favore della Banca Popolare di Spoleto e del terzo chiamato, notaio Corrado Federico- impegno e contestuale liquidazione. LIQUIDAZIONE!!!!

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM	DG.002.		AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO					
Capitolo	1.10.05.04.001		Oneri da contenzioso					
Obiettivo/Funzione	B01GEN.		GENERICO					
Centro di costo	2.		Avanzo/Fondo disponibile					
375	16/03/2020	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Vertenza Arsial c/ Brandolini Ubaldo e Fe' Rosa +altri, conclusasi con sentenza n. 1792/2019 del Tribunale di Civitavecchia. Refusione dell'importo in favore della Banca Popolare di Spoleto e del terzo chiamato, notaio Corrado Federico- impegno e contestuale liquidazione.	4.104,86	4.104,86	0,00	0,00	4.104,86
CRAM	DG.002.		AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO					
Obiettivo/Funzione	B01GEN.		GENERICO					
Centro di costo	2.		Avanzo/Fondo disponibile					
376	16/03/2020	CORRADO FEDERICO	Vertenza Arsial c/ Brandolini Ubaldo e Fe' Rosa +altri, conclusasi con sentenza n. 1792/2019 del Tribunale di Civitavecchia. Refusione dell'importo in favore della Banca Popolare di Spoleto e del terzo chiamato, notaio Corrado Federico- impegno e contestuale liquidazione.	3.647,80	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80
Totali Delibera nr. 32484 del 16/03/2020				7.752,66	7.752,66	0,00	0,00	7.752,66